

**SALERNO PULITA SPA
VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE, 18 BIS
84131 SALERNO
P. IVA: 03306830658**



**LOTTO UNICO
Capitolato di Polizza di Assicurazioni della
Responsabilità Civile v/Terzi ed Operai (RCT/O)
CIG:**

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Salerno Pulita S.p.A. è un'azienda che si occupa, in prevalenza, della gestione di servizi di pulizia, igiene ambientale, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, trattamento della frazione organica.

La società è nata nel 1997 per volontà del Comune di Salerno e di alcune cooperative, che già svolgevano servizi nel settore. A partire dal 2004 il Comune di Salerno ha acquisito il 98,83% del capitale sociale e il restante 1,17% è acquisito dal Comune di Baronissi (SA), passando così ad intero capitale pubblico. Successivamente Salerno Pulita S.p.A. ha acquisito le quote del Comune di Baronissi.

L'attività che svolge Salerno Pulita S.p.A. è finalizzata a garantire servizi efficienti e di qualità, contenendo sempre e comunque i costi, per consentire una maggiore vivibilità del territorio e garantire un habitat più pulito, con costante attenzione alla tutela dell'ambiente e alla soddisfazione del cittadino.

Attività:

Salerno Pulita S.p.A. è iscritta all'Albo nazionale gestori dei rifiuti alle seguenti classi e categorie:

Classe 1 categoria B - Semplificata

Classe 4 categoria E - Trasporti rifiuti fuori comune

Classe 8 categoria C - Intermediazione

Classe 9 categoria E - Bonifica siti

Pertanto, la gamma dei servizi offerti da Salerno Pulita S.p.A. è articolata e varia e comprende:

Servizi di pulizia:

spazi interni: strutture comunali, teatro Verdi e teatro Augusteo, asili nido, pulizia bagni pubblici e sottopassi

spazi esterni: stadio, piscine

Servizi di igiene ambientale:

raccolta integrata dei rifiuti, mercati rionali e centro agroalimentare, pulizia arenili, spazzamento del suolo pubblico, pulizia e manutenzione cimitero, raccolta foglie, lavaggio suolo aree pubbliche, rimozione deiezioni animali, lavaggio e svuotamento cestini stradali

Servizi di trattamento dei rifiuti: impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)

Servizi di stoccaggio dei rifiuti: centri di raccolta di Arechi e Fratte e sito di trasferimento di Ostaglio

Servizi di trasferimento indifferenziato ed organico.

Cronologia affidamenti

1997 affidamento di servizi di pulizia di spazi interni ed esterni; custodia, pulizia bagni e

sottopassi:

- 1998 affidamento del servizio di raccolta differenziata del Comune di Salerno, per quel che attiene carta, cartone e plastica; pulizia degli arenili e degli alvei fluviali;
- 1999 affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione del cimitero del Comune di Salerno;
- 2000 incremento delle zone di competenza per la raccolta differenziata (carta, cartone e plastica) e affidamento ulteriori servizi di igiene ambientale;
- 2000 perfezionamento rapporti con Comieco e Corepla al fine di migliorare il servizio;
- 2001 affidamento da parte del Comune di Baronissi dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della raccolta differenziata (dismesso nel 2006);
- 2001 affidamento dello spazzamento stradale della zona orientale di Salerno;
- 2002 affidamento pulizia piscine, impianti sportivi ed asili nido;
- 2004 affidamento di nuove zone di spazzamento: quartieri Torrione, Mercatello e Pastena;
- 2005 affidamento raccolta R.S.U. zona orientale di Salerno;
- 2008 affidamento della raccolta differenziata su tutto il territorio del comune di Salerno (umido, carta, cartone, multi materiale ed indifferenziato);
- 2016 affidamento impianto di compostaggio;
- 2018 affidamento impianto di trasferimento;
- 2018 affidamento raccolta vetro (zona occidentale);
- 2018 affidamento gestione centri di raccolta Fratte e Arechi;
- 2018 affidamento raccolta ingombranti;
- 2018 affidamento nuove zone di spazzamento: zona Calcedonia;
- 2019 affidamento nuove zone di spazzamento: zona Carmine;
- 2019 affidamento raccolta vetro (zona orientale);
- 2020 affidamento spazzamento centro storico e centro cittadino;

Nel testo di polizza s'intendono per:

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. S'intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Attività

assicurata: attività dichiarata in polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

- Broker:** l'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
- Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali.
- Danno contrattuale:** inadempimento di una obbligazione contrattuale.
- Danno extra – contrattuale:** danno conseguente ad un fatto illecito.
- Danni Indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività:** perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.
- Familiari:** persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.
- Fabbricato:** la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.
- Fatturato:** l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari al sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
- Franchigia:** l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- Impresa capogruppo:** impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.
- Impresa collegata:** impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) di un'altra impresa.
- Impresa controllata:** un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Indennizzo:	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Massimale:	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di Indennizzo questo non s'intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, s'intendono prestati per periodo assicurativo.
Perdita patrimoniale:	il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Periodo assicurativo:	ogni Intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni:	l'ammontare degli Importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti.
Rischio:	la possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RC Professionale, la richiesta di risarcimento danni.
Sinistro in serie:	una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.
Atto Cyber:	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema

Informatico". Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico";
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati

informatici:

qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o

simili:

qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema

Informatico:

qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto

elaborazione

dati:

indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONI

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze

che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio.

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento, per il tramite del Broker, della prima rata di premio entro sessanta giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per Iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al

relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro.

in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65.
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL, i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da esso stesso o da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore Infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

La Società, con cadenza annuale e/o previa richiesta del Contraente s'impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione del valore economico del sinistro);
- sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati;
- sinistri respinti.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo sessanta giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

Il presente contratto ha durata di anni due, con rate semestrali ed effetto dalle ore 24 del 31/03/2024 alle ore 24 del 31/03/2026 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente chiedere, entro la predetta scadenza, una proroga, alle medesime condizioni tariffarie ed economiche, di durata massima di sei mesi, al fine di consentire il

regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata e relativo aumento proporzionale dei massimali aggregati.

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno novanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di chiedere una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 10 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge Italiana.

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione:

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT):

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati agli addetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

c) Inesatta Interpretazione di norme INAIL:

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Si precisa che la garanzia RCT/O della polizza è estesa anche all'impianto di compostaggio sito in Via A De Luca snc 84131 SALERNO.

Art. 13 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.

Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per "esercizio dell'attività dichiarata", l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi Italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

Art. 14 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T/RCO. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da Impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o

- deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- f) Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - g) Conseguenti ad operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rlgs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché I cablaggi sottomarini in genere);
 - h) Conseguenti ad utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - i) Derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - j) Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti ed imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - k) Derivanti da proprietà ed uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - l) da furto;
 - m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da esso detenute;
 - n) provocati da soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata;
 - p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - r) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - s) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - t) a condutture ed impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - w) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine

- acceleratrici, ecc.);
- y) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
 - z) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico;
- aa) Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause): Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale;

bb) Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico", od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ad "Atto Cyber" e "Incidente Cyber" ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio. Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto – s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber";
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber" costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola;

- cc) Malattie trasmissibili: s'intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o

relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile s'intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati;

dd) derivanti dalla gestione diretta di case di riposo ed altri istituti assistenziali.

Art. 16 - Regolazione del premio.

A. Determinazione del premio.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, ed è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo un'implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro centoventi giorni dalla fine del periodo assicurativo, sarà emessa e perfezionata un'appendice di regolazione a premio zero.

B. Premio anticipato.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

C. Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

D. Sanzioni

1. Qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 17 Gestione delle vertenze di danno.

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro dieci giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla Società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Mediazione.

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al

disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. La Società potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet:

Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione	Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2 ADRCenter	www.adrcenter.com
3 IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it

Art. 18 - Franchigia e scoperti.

Il risarcimento dei danni a cose sarà effettuato con applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza, limitatamente ai danni a cose; ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti in Polizza.

Art. 19 - Non cumulo dei massimali.

L'assicurazione s'intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT e RCO indicati nella Scheda di polizza.

Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie.

Art. 20 - Clausola broker.

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs.209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il

Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, sia effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs

209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il broker incaricato o, in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato, riconosciuta al broker e da esso presentata. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 21 - Coassicurazione e delega.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà

alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 22 - Tracciabilità Flussi Finanziari.

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano e prevalgono sulle "Norme che regolano l'assicurazione" e sono sempre operanti)

1) Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento.

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di euro 2.000,00 per ogni danneggiato.

2) Lavori presso terzi.

A parziale deroga dell'art.15, lett. m) e r), delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da esso detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di euro 2.000,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

3) Detenzione ed impiego di esplosivi.

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, a parziale deroga dell'art. 15 lettera w) delle "Norme delle

Condizioni di Assicurazione”, comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in esse contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di cento metri dal fornello di mina.

4) Pluralità di assicurati.

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

5) Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione.

A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle “Norme”, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

6) Danni a mezzi sotto carico e scarico.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. q) delle "Norme", la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 2.000,00 per ogni mezzo danneggiato.

7) Responsabilità personale di tutti gli addetti.

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la RC.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008.

8) Attività complementare esterna.

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono

comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R 24/11/1970 n. 973 e al D. L 209/2005.

9) Committenza auto.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. a) delle "Norme", l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle "Norme".

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

10) Danni a cose degli addetti.

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

Il limite di indennizzo di tale garanzia è di euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

11) Estensioni diverse (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di

trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;

- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze;
- dalla raccolta di rifiuti urbani, gestione e relative discariche;
- dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto indicato al successivo punto G) delle Condizioni Aggiuntive;

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- all'esercizio di apposti spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 2.000,00 per ciascun veicolo, con l'esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti a mancato uso;
- alla gestione della mensa aziendale, dei bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza di somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato in qualità di committente dei servizi;
- all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per esclusive necessità dell'Azienda;
- alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;

- la responsabilità civile durante l'effettuazione della pulizia di strade e pertinenze, piazze, ponti, fossi e canali, piste ciclabili, compresi altresì i danni a terzi causati durante la rimozione di ghiaccio, neve, fango, detriti, dalla pubblica via;
- la responsabilità civile derivante dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore.

La garanzia comprende inoltre:

- la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la

realizzazione dei relativi impianti e le lampade votive.

12) Progettazione.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.

Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente.

La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgano l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

La presente garanzia è operante fino ad un limite di indennizzo pari al trenta% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa.

13) Danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

A parziale deroga dell'art. 15, lett. C) delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni propedeutici e comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti dell'opera o della cosa sulla quale si eseguono i lavori oggetto di lavorazione diretta.

La garanzia è prestata con uno scoperto del dieci% per ogni sinistro con il minimo di euro 2.000,00 e fino ad un limite di indennizzo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

14) Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi - anche in luoghi aperti al pubblico - relativi ad opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari all'attività assicurata e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.

15) Fornitori come terzi.

A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle "Norme" sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, sempre ché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.

Il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che Interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

16) Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo.

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi - limitatamente alle sole lesioni corporali - i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

17) Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata; compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione. L'assicurazione comprende i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

18) Danni a veicoli in sosta.

A parziale deroga dell'art. 15, lett. q), delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

19) Circolazione di veicoli.

A parziale deroga dell'art. 15, lett. a) delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata.

Relativamente invece ai danni da circolazione verificatisi in tali spazi e causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e purché dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.

La garanzia s'intende prestata con applicazione di una franchigia di euro 2.000,00 per veicolo danneggiato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE.

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di copertura)

A) Cessioni di lavori in subappalto.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

B) Cessioni di lavori in subappalto - RC personale dei subappaltatori.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

C) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti.

A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle "Norme", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.

D) Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. t) delle "Norme", la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 2.000,00 e con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. t) delle "Norme", la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del dieci% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

F) Danni da interruzioni o sospensioni di attività.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. u) delle "Norme", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del dieci% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

G) Inquinamento accidentale.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 15, lett. e), delle "Norme", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a) fino alla concorrenza di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- b) con applicazione di uno scoperto del dieci%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro.

H) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008.

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. s) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da esso installati per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del dieci% con il minimo di euro 2.000,00 e con un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro/anno assicurativo.

I) Postuma generica.

A parziale deroga dell'art.15 lett. s) delle "Norme" l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del dieci% per sinistro, con il minimo di euro 2.000,00 ed il limite di indennizzo di euro 50.000,00 per danni a cose e fino alla concorrenza del massimale di polizza per danni a persone.

L) Lavoratori autonomi.

A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle "Norme", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

M) Danni alle cose In consegna e/o custodia.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. p) delle "Norme", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del dieci% con il minimo di euro 2.000,00 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 30.000,00.

N) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. p) delle "Norme" sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del dieci% per sinistro con minimo di euro 2.000,00 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di euro 20.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

O) Malattie Professionali.

L'assicurazione comprende le Malattie Professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per la presente garanzia:

- s'intende fissato al cinquanta% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di Indennizzo pari al venticinque% per ciascun addetto;
- rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché:
 - a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
 - b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La presente garanzia non vale:

1. per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale

- precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.
 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche ed i controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

P) Gestione della franchigia.

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare i danni d'importo inferiore alla franchigia convenuta.

Alla scadenza di ogni semestre, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Scheda di polizza.

MASSIMALI DI GARANZIA

- R.C.T.:
€ 2.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
€ 2.000.000,00 per danni a cose.

- R.C.O.:
€ 2.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 2.000.000,00 per ogni persona.

Fatturato annuo previsto euro 28.000.000,00 (consuntivo 31/03/2022-31/03/2023).

Condizioni Aggiuntive:

- B) Cessioni di lavori in subappalto - RC personale dei subappaltatori;
- C) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti;

- D) Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei;
- E) Danni da cedimento o franamento del terreno;
- F) Danni da interruzioni o sospensioni di attività;
- G) Inquinamento accidentale;
- I) Postuma generica;
- L) Lavoratori autonomi;
- M) Danni alle cose In consegna e/o custodia;
- N) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
- O) Malattie Professionali;
- P) Gestione della franchigia.

Franchigia Assoluta:

per ogni danno a cose ed animali, in caso di sinistro, si applicherà una franchigia assoluta di **euro 2.000,00**.

FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE:	FRANCHIGIE €:	SCOPERTI %	LIMITI €:
Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.	2.000,00	20	150.000,00 per sx ed anno
Lavori presso terzi.	2.000,00		150.000,00 per sx ed anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico.	2.000,00		
Committenza auto.	2.500,00		
Danni a cose degli addetti.	2.000,00	10	10.000,00 per danneggiato max 50.000,00 per sx ed anno
Progettazione.	2.000,00		600.000,00 per sx ed anno
Danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.	2.000,00	10	50.000,00 per sx ed anno
Danni a veicoli in sosta.	2.000,00		
Circolazione di veicoli.	2.000,00		Per veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attività.	2.500,00	10	150.000,00 per sx ed anno
Inquinamento accidentale.	2.500,00	10	150.000,00 per sx ed anno
Danni alle cose In consegna e/o custodia.	2.000,00	10	30.000,00 per sx ed anno
Malattie Professionali.			1.000.000,00 per sx 500.000,00 per addetto
Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei.	2.000,00		50.000,00 per sx ed anno
Danni da cedimento o franamento del terreno.	2.000,00	10	100.000,00 per sx ed anno
Postuma generica.	2.000,00	10	50.000,00
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.	2.000,00	10	20.000,00 per sx ed anno



La Società

Il Contraente

.....

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs.196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente

.....

.....